



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e successive modificazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO l'articolo 64 del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 giugno 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTI gli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati;

VISTO l'articolo 9, comma 19, del D.L. del 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge del 12 luglio 2011, n. 106 che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'articolo 1, commi 619 nonché da 622 a 624, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che *“A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. E' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico. La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.”*;

VISTO l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO l'articolo 58, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *Scuola*, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTO il contratto collettivo nazionale lavoro del comparto *Istruzione e ricerca*, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2019/2020 il numero delle cessazioni, per il personale ATA, è di 8408 unità, corrispondenti alle effettive cessazioni dal servizio nei diversi profili del suddetto personale al 31 agosto 2019 presenti al sistema informativo del MIUR alla data dell'11 luglio 2019;

CONSIDERATO che la relazione tecnica di accompagnamento al richiamato articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 quantifica in 226 il numero di assistenti amministrativi e tecnici interessati alla modifica contrattuale mediante scorrimento della graduatoria di merito approvata con decreto del Direttore generale delle risorse umane e finanziarie n. 1194 del 20.7.2018;

RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura selettiva effettuata in applicazione del citato articolo 1, commi da 622 a 626 della legge n. 205 del 2017 nei limiti delle cessazioni verificatesi;

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'a. s. 2019/20;

VISTA la nota UFFGAB n. 22548 del 15.7.2019, con cui si chiede l'autorizzazione di un contingente complessivo di posti per le immissioni in ruolo del personale ATA per l'a.s. 2019-2020, detratte le unità in esubero in ambito provinciale, pari a 8.632 unità, di cui n. 226 relativi alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale al 50%, e la posticipazione di un anno scolastico delle procedure di mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, 219;

TENUTO CONTO delle graduatorie provinciali permanenti relative all'anno scolastico 2019/2020, di cui all'articolo 554 del D.Lgs. n. 297/1994;

VISTA la nota n. 192549 del 26 luglio 2019 con la quale il MEF comunica che n. 760 cessazioni di DSGA costituiscono facoltà assunzionali certificate ma accantonate per l'utilizzo cumulativo all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017 e che pertanto le nomine in ruolo da autorizzare ammontano a n. 7.759 unità, di cui 7.646 immissioni in ruolo e 226 trasformazioni a tempo pieno di contratti a tempo parziale al 50% relativi alla procedura di stabilizzazione nei profili di assistente amministrativo e tecnico prevista dall'articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, corrispondenti a 113 unità;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con cui si autorizza l'assunzione di n. 7.646 unità di personale ATA, nonché la trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità del medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi;

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato suddivisa per profili e per provincia, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

ART. 1

Contingente

1. Il contingente autorizzato di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per l'anno scolastico 2019/2020 è pari a n. 7.759 unità, di cui 7.646 immissioni in ruolo e 226 trasformazioni a tempo pieno di contratti a tempo parziale al 50% relativo alla procedura di stabilizzazione nei profili di assistente amministrativo e tecnico prevista dall'articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, corrispondenti a 113 posti interi, come ripartito nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto .

2. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico e hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.

ART. 2

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

1 Nell'ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui dopo l'espletamento delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 del personale ATA appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.

2. Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale.

3. Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2019/2020 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.

4. Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

ART. 3

Assegnazione sede

1. Al personale di cui all'articolo 2 è assegnata la sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2020/2021.

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
Marco Bussetti

